

**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER
L'INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE**

In modalità digitale si procede alla stipula di contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato

T R A

la Regione Marche, codice fiscale 80008630420, di seguito denominata Amministrazione, rappresentata ai fini del presente atto dal Segretario Generale, nato a _____ il _____, C.F. _____ domiciliato per l'incarico ad Ancona – Via Gentile da Fabriano n. 9

E

_____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Via _____, C.F. _____ di seguito per brevità denominato “Dirigente”.

”.

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (in seguito, per brevità D. Lgs. 165/2001);
- la legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”;
- le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigenti - Area II della Dirigenza e Area funzioni Locali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1523/2021, con la quale sono state istituite le Direzioni e i Settori della Giunta regionale e determinati i valori economici della retribuzione di posizione connessa alla direzione degli stessi;
- la deliberazione n. _____ del _____, con cui la Giunta della Regione Marche ha conferito l’incarico al dott. _____, quale soggetto maggiormente idoneo, per qualità culturali, tecniche e professionali a ricoprire l’incarico di Dirigente del Settore _____;
- L’atto n. _____ del _____ con il quale il soggetto è stato collocato in aspettativa non retribuita a decorrere dal _____.

PRESO ATTO

- delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal medesimo decreto legislativo n. 39/2013;
- della dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 13 comma 3 del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 27.01.2014;
- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, l’instaurando rapporto di lavoro;

TUTTO QUANTO PREMESSO E RICHIAMATO TRA LE PARTI

come sopra individuate e costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue.

ART. 1

Oggetto del contratto

1. La Regione Marche conferisce al dott. _____, che accetta, l'incarico di dirigente del Settore _____ della Giunta regionale con sede di lavoro nella sede legale della Regione Marche – Via Gentile da Fabriano, 9;
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, lo stesso assume in prima persona le responsabilità risultanti dall'esercizio, in seno alla struttura affidata, di tutte le attribuzioni dirigenziali attinenti al ruolo e precisamente di quelle generali di cui all'art.16 della legge regionale n. 18/2021, nonché di quelle individuate da qualsiasi altra pertinente norma legislativa o regolamentare, vigente o futura, emanata dalla Regione Marche.
3. Il dirigente si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti da norme e disposizioni regionali e risponde personalmente del raggiungimento degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Il dott. _____, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del decreto legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii., è tenuta al segreto sulle attività di servizio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie, delle quali sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Marche, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 2

Caratteristiche del rapporto, decorrenza e durata

1. Il rapporto di lavoro connesso al conferimento dell'incarico dirigenziale, di cui all'art. 1 decorre, ai fini sia giuridici che economici, dal 1 gennaio 2022 e ha la durata di tre anni, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio.
2. Alla scadenza indicata, al comma che precede, cessa automaticamente senza obbligo di preavviso.
3. Per la durata fissata al comma 1 non può essere conferito al dirigente, a titolo principale, un ulteriore incarico dirigenziale diverso da quello di dirigente del Settore _____, fatte salve eventuali modifiche organizzative rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione.

ART. 3

Trattamento economico

1. Al dirigente compete il trattamento economico annuo lordo comprensivo del rateo di 13[^] mensilità, composto dallo stipendio tabellare pari ad € 45.260,77 di cui al CCNL del 17 dicembre 2020 – Area delle Funzioni Locali – Dirigenza. Sono fatti salvi eventuali successivi incrementi contrattuali e comunque l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale in ipotesi di mancato rinnovo del CCNL o assenza di produzione di effetti economici conseguenti a disposizioni statali di limitazione delle spese.
2. Al dirigente è attribuito, per il Settore _____, a titolo di retribuzione di posizione, l'importo annuo lordo come definito con deliberazione di Giunta n. 1523, del 6 dicembre 2021, quale valore garantito all'atto del conferimento dell'incarico, salve successive modificazioni e integrazioni a recepimento di aggiornamenti della disciplina della contrattazione collettiva di riferimento, comunque da corrispondersi in tredici mensilità. Sono fatti salvi gli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento rispetto alla durata dell'incarico conferito.
3. Al dirigente è attribuita, in relazione ai risultati raggiunti nella gestione, una retribuzione di risultato nell'importo annuo lordo previsto dalla contrattazione decentrata integrativa, in relazione alle risorse disponibili nel fondo della retribuzione di posizione e di risultato accertate al termine di ciascun esercizio, secondo i sistemi di valutazione improntati alle norme del decreto legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii. e di quanto previsto dai CC.NN.LL. dell'area della dirigenza vigenti in materia, a seguito della verifica e della valutazione dei risultati positivi conseguiti in coerenza con gli obiettivi annualmente stabiliti dalla Giunta regionale e dal suo Presidente.
4. Al dirigente, per gli incarichi conferiti *ad interim*, non spetta il riconoscimento della retribuzione di posizione connessa agli specifici incarichi. Ai sensi dell'art. 58 del CCNL dirigenza Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, una percentuale del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la struttura diretta *ad interim*, come definito dalla contrattazione collettiva decentrata.

ART. 4

Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento

1. Il dirigente si impegna a svolgere l'incarico di cui all'art.1 a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione Marche.

2. Ai fini di cui al comma 1, il dirigente dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità individuate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e si impegna a non assumerne e a non incorrervi per tutta la durata del presente contratto.
3. Il dirigente si impegna, inoltre, a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni.

ART. 5

Recesso unilaterale

1. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla convenuta scadenza del termine qualora si verificasse una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
2. Costituisce giusta causa di recesso per la Regione, la responsabilità particolarmente grave del dirigente accertata secondo le procedure adottate dalla Giunta regionale. In tale ipotesi trova applicazione l'articolo 49 del CCNL Area funzioni locali del 17/12/2020.
3. Nelle ipotesi che precedono nulla è dovuto a titolo di indennizzo alla parte che subisce il recesso.

ART. 6

Risoluzione anticipata

1. Il dirigente può rinunciare anticipatamente all'incarico rispetto alla durata, dando un preavviso di giorni 30 nel qual caso allo stesso è fatto obbligo di darne comunicazione al Segretario Generale con lettera raccomandata o a mezzo PEC. Nulla è dovuto a titolo di indennizzo per il recesso. È facoltà dell'Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso del dirigente.
2. Nei casi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii. e cioè qualora la gestione abbia comportato gravi violazioni di legge o il mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, accertati attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 (D. Lgs. n. 150 del 2009 e ss.mm.ii.), con provvedimento motivato dalla Giunta regionale, il contratto, previa contestazione, può essere anticipatamente risolto; contestualmente deve provvedersi alla sostituzione del dirigente. In questo caso al dirigente uscente deve essere garantito un preavviso di 30 giorni.
3. In caso di inosservanza dei termini di preavviso, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il dirigente o la Regione sono tenuti reciprocamente a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.
4. Il presente contratto si intende comunque risolto a tutti gli effetti in caso di soppressione della struttura o di sostanziale modifica delle competenze alla stessa assegnate, effettuate nelle stesse forme previste dalla vigente normativa per l'istituzione delle strutture. In tale caso la Regione, per il tramite del Segretario generale, comunica la revoca dall'incarico con riserva di applicazione dell'articolo 31 del CCNL dell'Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, se ed in quanto compatibile.

ART. 7

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme della legge regionale n. 18/2021, quelle dettate dal Codice Civile e, in quanto compatibili e applicabili, quelle dei CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento economico, l'orario di lavoro, le ferie e le festività, le assenze a vario titolo, retribuite e non, il patrocinio legale.

ART. 8

Tutela dei dati personali

1. Il dirigente sottoscrivendo il presente contratto acconsente al trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro
2. La Regione garantisce al dipendente, che sottoscrivendo acconsente, che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., del RGDP 679/2016 e che lo stesso potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 - 8 del RGDP 679/2016.

ART. 9

Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ancona.

ART. 10

Bollo e registrazione

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e da registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. _____

IL DIRIGENTE

Dott. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli artt. 1, 3, 4, 5 e 6.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. _____

IL DIRIGENTE

Dott. _____